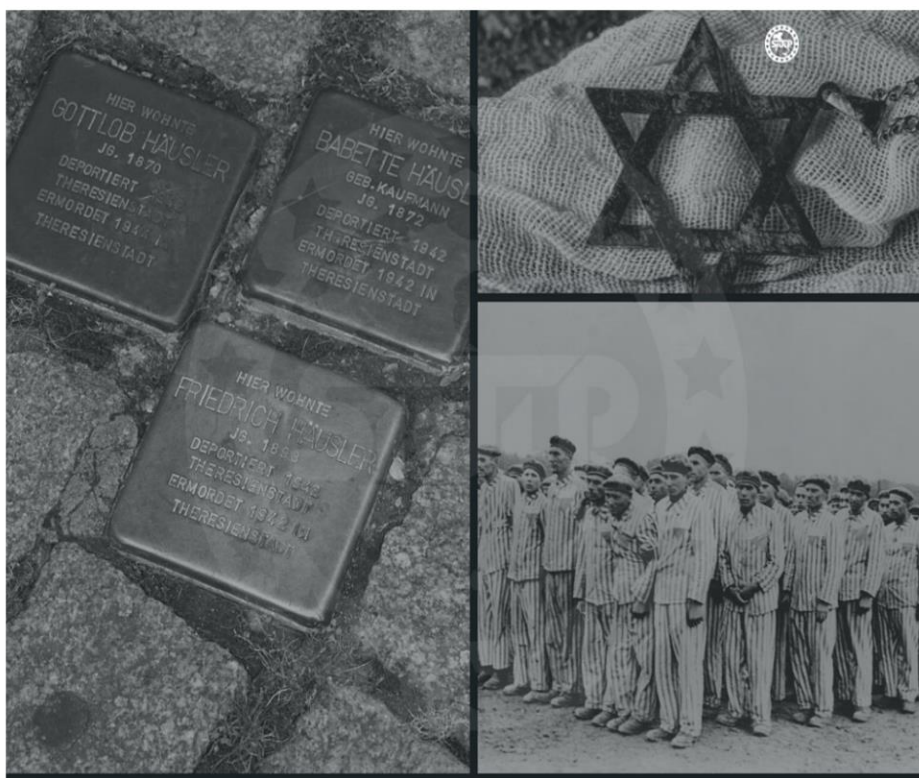


Le notizie sotto il riflettore in breve

N° 4 - 2023



SIULP



27 GENNAIO - GIORNO DELLA MEMORIA

Il SIULP commemora i caduti dell'assurda inaudita ferocia di aguzzini senza umanità. Perché non essendo possibile spiegare atrocità come queste l'unico antidoto per evitarle e rinnovare la memoria come monito affinché nessun essere umano possa macchiarsi ancora di simili disumanità.

SOMMARIO

- 27 Gennaio giornata internazionale della memoria
- Scontri tra tifoserie in occasione della partita Paganese Caserta. Aggressione alla autorevolezza dello Stato e rischi per gli operatori delle Forze di Polizia
- SCONTRI PAGANESE-CASERTANA: Romano (SIULP), plauso Procura, Polizia e Carabinieri per arresto 9 tifosi
- Congedo parentale
- Formazione all'uso del taser. Corsi di recupero per istruttori e operatori che sono stati esclusi dell'addestramento
- Lo status militare giustifica la gratuità del riscatto del corso di laurea per gli Ufficiali delle Forze Armate
- Uso e dotazione dell'uniforme per i servizi interni del personale della Polizia Stradale

Scontri tra tifoserie in occasione della partita Paganese Caserta. Aggressione alla autorevolezza dello Stato e rischi per gli operatori delle Forze di Polizia



Riportiamo il testo della lettera inviata al Ministro dell'Interno il 24 gennaio u.s. dalla Segreteria Nazionale:

"Non c'è stato nemmeno il tempo di far asciugare l'inchiostro con cui le cronache hanno narrato l'ignominioso epilogo degli scontri consumati nei pressi dell'area di servizio di Badia al Pino che domenica scorsa, a Pagani, si è dovuto assistere alla ripugnante riproposizione del violento rituale inscenato da bande di

delinquenti che usano le competizioni sportive come pretesto per consumare le loro tenzoni tribali.

Una frastornante sequela di spregevole furore che rivela in filigrana la comune volontà di frange di efferati delinquenti di affermare il loro spregio per l'autorevolezza delle Istituzioni agevolata, ove non addirittura fomentata, dalla consapevolezza di una totale concreta impunità. Una barbarie a fronte della quale il preoccupante disinteresse dell'opinione pubblica, ormai indignata, oltre che rassegnata ai settimanali bollettini di devastazione, dovrebbe indurre una rimeditazione della – oramai affievolita – deterrenza del Daspo. Un istituto che, immaginato come presidio affittivo, viene oggi brandito da chi ne è destinatario come una sorta di certificazione di spregiudicatezza utile ad accrescere il proprio prestigio tra le fila della criminalità locale. Non sorprende quindi che chi controlla le frange estreme del tifo organizzato occupi posizioni di rilievo anche nella gerarchia della malavita.

Ma proprio questa constatazione dovrebbe stimolare una ferma reazione del decisore politico e del legislatore. Non solo perché si avverte l'indifferibile esigenza di recuperare spazi fisici e sociali in cui tende a prevalere una imbarazzante extraterritorialità che disconosce l'autorità dello Stato. Ma anche per almeno due altri non meno rilevanti ordini di ragioni.

In primo luogo perché, già lo si è in qualche modo anticipato, il Daspo, nella sua attuale struttura, non riesce a svolgere la funzione di deterrenza che possa intimorire soggetti abituati ad ispirare la propria quotidianità secondo regole antitetiche allo stato di diritto, dove assume criterio discriminante e qualificante la capacità di affermare la propria supremazia attraverso l'esercizio della prepotenza. Occorre allora introdurre ulteriori appesantimenti punitivi, non escludendo anche pesanti sanzioni di carattere pecuniario, assistite da una esecuzione certa ed immediata. Il tutto accompagnato da più pregnanti forme di responsabilità oggettiva a carico delle società calcistiche, con ricadute sia di natura patrimoniale, sia interdicensi l'accesso del pubblico alle partite, onde privare le consorterie che si mal celano dietro l'effimero velo del tifo del palco privilegiato su cui inscenare le loro riprovevoli cerimonie.

Secondariamente - e questo è quello che, come organizzazione sindacale che vanta la maggiore consistenza associativa nell'ambito del Comparto Sicurezza e Difesa – ci preme sollecitare una riflessione sul ruolo che sono chiamati a svolgere gli operatori delle Forze di polizia per tentare di arginare questa barbarie. La loro dedizione e l'abnegazione diuturnamente profusa per dare seguito al giuramento di fedeltà alla Repubblica ed alla Costituzione, felicemente sintetizzata, e per questo ancora una volta lo ringraziamo, dall'elegante eloquio del Presidente Mattarella nel sintagma Facce della Repubblica, non può essere continuamente sottoposta a stressanti prove di tenuta.

Gli ultras hanno trasformato gli impianti sportivi e le loro adiacenze in campi di battaglia dove combattono in modo non convenzionale, aggredendo le donne e gli uomini in divisa che hanno il solo torto di dover adempiere al loro dovere con efferata crudeltà, certi di non subire

conseguenze. Mentre invece gli operatori della Forza pubblica, che hanno pagato e continuano a pagare un pesante tributo per contenere la follia violenta degli ultras, vedono passare al setaccio con scrupoloso vaglio postumo ogni frammento della loro giornata lavorativa. Le loro reazioni vengono così assoggettate al severo giudizio di proporzionalità e di continenza dopo che i loro comportamenti sono stati decontestualizzati dal condizionamento emotivo che fa da cornice a questi scenari.

Il risultato è l'apertura di decine di procedimenti penali che, oltre a veder inquisiti più poliziotti che ultras, nella migliore delle ipotesi si concludono con proscioglimenti in sede penale accompagnati però da pesanti strascichi economici derivanti dalle spese sostenute per i compensi dei legali. Prospettive che stanno ingenerando tra gli operatori delle Forze di Polizia un pericoloso sentimento di disaffezione, alimentato dal convincimento che è più conveniente assumere un atteggiamento passivo piuttosto che esporsi a indefinite traversie processuali.

Un senso di impotenza plasticamente rappresentato dalle sconcertanti immagini del Carabiniere che osserva, senza intervenire, i facinorosi sedicenti ambientalisti mentre imbrattano con la vernice la facciata di Palazzo Madama. Riprese che assestano un colpo durissimo alla credibilità, ed alla tenuta delle Istituzioni, che senza interventi legislativi in grado di invertire il corso degli eventi rischiano di diventare sempre più frequenti.

Una preoccupazione che ci induce a chiederLe, con ogni consentita urgenza, un incontro nel quale poter capire quali siano i margini per poter rassicurare i nostri demotivati colleghi e per poter riflettere intorno alle misure di deterrenza che possano far tornare gli spazi deputati allo svolgimento di eventi sportivi, oggi sottratti alla legalità statale da bande di delinquenti organizzati, a luoghi di svago e di crescita della cultura sportiva".

SCONTRI PAGANESE-CASERTANA: Romano (SIULP), plauso Procura, Polizia e Carabinieri per arresto 9 tifosi



Esprimiamo plauso e ringraziamenti per la pronta e brillante risposta della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno operato sotto il proficuo coordinamento della locale Procura, che ha consentito di trarre in arresto nove tifosi di quelli che domenica scorsa, in occasione dell'incontro calcio Paganese-Casertana, hanno dato sfoggio dell'ennesima manifestazione di violenza, inusitata e gratuita, perché non preoccupati degli istituti deterrenti quali il Daspo e anche perché convinti di una ormai totale impunità. Infatti, a conferma di quanto

appena affermato, il riscontro che alcuni degli arrestati erano già stati destinatari di Daspo che non li ha scoraggiati nel partecipare all'azione di guerriglia attuata con una vera e propria imboscata. Ma la caparbia e la professionalità dimostrata dagli inquirenti nell'effettuare celermente l'attività di indagine, che ha consentito l'arresto di una parte di quella schiera di delinquenti che hanno dato dimostrazione di come per loro sia naturale poter dare sfogo ad inusitata violenza, corrono il rischio di essere vanificate, insieme al vaglio attento operato dalla Procura, per effetto del fatto che gli istituti di deterrenza contro il tifo violento oramai si stanno dimostrando superati e inefficaci.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP, il più grande sindacato del Comparto sicurezza che da anni lancia allarmi sulla necessità di intervenire contro il tifo violento, commenta l'arresto dei nove tifosi che domenica hanno partecipato all'agguato che ha portato all'incendio di un pullman della tifoseria casertana e agli scontri che hanno causato danni ingenti ai palazzi circostanti il luogo degli scontri.

La straordinaria e pronta risposta dispiegata da Polizia di Stato, Carabinieri e Procura, insieme alla pazienza ormai persa dei cittadini perbene che non sopportano più questa violenza inaudita e impunita, prosegue Romano, meritano un'attenta riflessione da parte del

decisore politico e legislativo per rivedere e rafforzare gli istituti di dissuasione alla violenza. Giacché il Daspo e il divieto alle trasferte, soprattutto nei campionati minori come quello in cui militano Casertana e Paganese, hanno mostrato tutta la loro inefficacia e stano diventando forieri di due questioni preoccupanti.

La prima attiene al fatto che i tifosi veri si stanno allontanando dai campi di calcio. La seconda riguarda il fatto che gli unici che ricevono danni e punizioni da queste scene di violenza inaudita, è il personale in uniforme che, terminati gli scontri e venuto meno il coinvolgimento emotivo, sono oggetto del vaglio attento della critica dei soliti tuttologi per valutare se la forza utilizzata per arrestare queste violenze sia stata proporzionata o meno, quasi a voler dimostrare che la cosa migliore per le Forze di polizia sia quella di non intervenire. Una frustrazione perniciosa per la motivazione e l'abnegazione del personale che, almeno sinora, mai è indietreggiato nell'arrestare queste forme di violenza nonostante l'esposizione ai rischi di critica e sanzioni.

Ecco perché crediamo sia giunta ormai l'ora di accompagnare questi provvedimenti con altri che prevedano sanzioni pecuniarie, multe (ovvero sanzioni penali) che partano da almeno 5.000 euro sino a cifre più elevate, nei casi più gravi come quello accaduto a Pagano o sull'A1 tra i tifosi del Napoli e della Roma. Perché solo così si potrà rendere l'azione dello Stato e delle Autorità di P.S. immediatamente ed effettivamente efficaci, visto che incideranno subito sulle tasche dei violenti e dei facinorosi e, contestualmente, aumentare il potere dissuasivo degli altri istituti sperimentati. In tale ottica, conclude Romano, abbiamo inviato una nota al Ministro Piantedosi con la quale chiediamo un confronto urgente su queste situazioni per addivenire a nuovi strumenti che tutelino il personale in uniforme e scoraggino i facinorosi a frequentare lo stadio e tutto ciò che vi gira intorno.

Congedo parentale



Il congedo parentale non va confuso con il congedo di maternità/paternità. Esso consiste in periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita per soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.

Beneficiari del congedo parentale sono i genitori naturali e adottivi che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a 10 mesi. I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno

tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente. Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro. Il diritto non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, i genitori lavoratori domestici, i genitori lavoratori a domicilio.

Sono, dunque beneficiari:

- la madre lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi;
- il padre lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato di massimo 6 mesi, che possono diventare 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi;
- il padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
- il genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 10 mesi.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età.

La legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione.

Il decreto legislativo 25 giugno 2015, n. 81, ha previsto infine la possibilità di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale, al posto del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante. La riduzione dell'orario non deve però superare il 50%.

Per ciò che concerne il trattamento economico, ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo, entro i primi 6 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di sei mesi;
- un'indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, dai 6 anni e un giorno agli 8 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione ed entrambi i genitori non ne abbiano fruito nei primi sei anni o per la parte non fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo di sei mesi;
- nessuna indennità dagli 8 anni e un giorno ai 12 anni di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento).

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro, tranne per gli operai agricoli a tempo determinato, i lavoratori stagionali a termine e i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato, per i quali è previsto il pagamento diretto dall'INPS, così come per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata e per le lavoratrici autonome.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno e decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.



MySIULP
IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE

ANDROID APP ON
Google play

Download on the
App Store

Formazione all'uso del taser. Corsi di recupero per istruttori e operatori esclusi dall'addestramento



Riportiamo il testo della lettera inviata il 23 gennaio all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

"Con la Vostra nota n. [555/V-RS/Area 3^ del 12 gennaio u.s.](#) di pari oggetto viene rappresentato che le criticità da noi segnalate in tema di formazione all'uso del taser di istruttori ed operatori sarebbero venute meno attesa la disponibilità di ulteriori 61 istruttori di tiro che hanno completato il prescritto corso di

abilitazione presso il CNSPT di Nettuno.

Spiace dover replicare che le problematiche in narrativa sono lungi dal potersi considerare come risolte. L'incremento degli istruttori di tiro, elemento di sicura importanza nell'ambito della formazione all'uso delle armi in generale non è, quantomeno allo stato attuale, destinato a risolvere il problema dell'addestramento all'uso del taser.

E questo perché, secondo quanto ci viene restituito da nostre Segreterie Provinciali, permangono le difficoltà – già segnalate nel nostro originario intervento – nell'approvvigionamento delle speciali cartucce che devono essere utilizzate nella fase formativa, che sono diverse da quelle per l'ordinario impiego operativo.

Non è quindi possibile, quantomeno in svariate realtà territoriali, abilitare gli operatori che non avevano potuto frequentare i cicli iniziali, e tantomeno formare gli Agenti di nuova nomina arrivati successivamente alle prime sessioni formative. Non si tratta quindi di una carenza di docenti, ma dell'indisponibilità dei materiali necessari ad addestrare i discenti.

La situazione è peraltro peggiorata negli uffici soggetti ad una consistente mobilità in uscita, che hanno visto trasferire numerosi operatori formati all'uso del taser, reintegrati con altri non specializzati. E per l'effetto accade con crescente frequenza che escano pattuglie i cui componenti, privi dell'abilitazione, non possono portare al seguito questo fondamentale presidio di tutela.

Nel rinnovare dunque la nostra segnalazione chiediamo di conoscere quali siano i termini entro i quali si immagina di poter superare i descritti impedimenti, auspicando un intervento delle competenti articolazioni dipartimentali che possa contribuire a rimuovere le disutilità che da tutto ciò discendono".

Lo status militare giustifica la gratuità del riscatto del corso di laurea per gli Ufficiali delle Forze armate



La Corte Costituzionale, con la Sentenza 270/2022 dell'8 novembre 2022, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia.

Il giudizio in esame si inserisce nella complessa vicenda, oramai ultra-quarantennale, originata dalla "smilitarizzazione" del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad opera della legge n. 121 del 1981 e dalla conseguente estromissione dall'ambito applicativo delle peculiari e più favorevoli disposizioni dettate per i militari, in

particolare dal d.P.R. n. 1092 del 1973, recante la disciplina del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.

Per i militari, il predetto d.P.R. detta una disciplina che diverge in modo significativo da quella parallela per gli impiegati civili, contemplando, come nel caso della disposizione dettata dall'art. 32, regole più favorevoli in considerazione della peculiarità dello status militare, del rispettivo ordinamento, delle caratteristiche del rapporto di servizio e delle funzioni espletate.

Secondo la Corte costituzionale, si tratta di un corpus normativo che, pur inquadrandosi in un contesto profondamente modificato, conserva tuttavia ragioni di perdurante attualità, attesa la distinzione fra impiego civile e militare, che continua a comportare significative diversità di regolazione, riflesso della differenza strutturale dei rispettivi ordinamenti.

Innanzitutto, permane il carattere eccezionale e derogatorio della gratuità del computo degli anni del corso universitario per conseguire la laurea per gli ufficiali prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 rispetto al riscatto a titolo oneroso degli anni di laurea previsto per i dipendenti civili dall'art. 13 dello stesso d.P.R., che si colloca nel perimetro della disciplina generale dettata dall'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici).

Il carattere spiccatamente derogatorio ed eccezionale della disposizione dettata dall'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 osta, di per sé, secondo la giurisprudenza della Corte, alla possibilità di invocarla quale *tertium comparationis*. Così come, analogamente, non costituisce fonte di discriminazione costituzionalmente rilevante il fatto che il legislatore ha delimitato l'ambito di applicazione della suddetta norma (*ex plurimis*, sentenze n. 225 del 2014, n. 273 del 2011 e n. 131 del 2009).

D'altro canto, la violazione del principio di uguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (*ex multis*, sentenza n. 165 del 2020), come si verifica nella fattispecie, stante la persistente diversità del complessivo assetto ordinamentale tra le Forze di polizia ad ordinamento civile e quelle a ordinamento militare.

In via generale, si deve escludere che la complessiva evoluzione normativa possa condurre a configurare nell'ordinamento il prospettato principio di piena omogeneità di regolazione fra personale militare e personale civile del comparto di pubblica sicurezza.

L'impiego militare è caratterizzato da una forte compenetrazione fra i profili ordinamentali e la disciplina del rapporto di servizio, come attesta lo stesso codice dell'ordinamento militare di cui al d.lgs. n. 66 del 2010, che, non a caso, ha normato contestualmente i diversi profili. Nella fattispecie è, difatti, l'art. 1860 del codice dell'ordinamento militare a richiamare l'art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in tema di valutazione a fini pensionistici del periodo di studi universitari per gli ufficiali.

Ben diversa è la disciplina del personale della Polizia di Stato, riconducibile, pur nelle sue accentuate specificità, a quella degli impiegati civili dello Stato.

In definitiva, nell'accentuare la comune appartenenza al comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico dei dipendenti della Polizia di Stato e dei militari dell'Arma dei carabinieri, si tralascia di considerare che gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, avente rango di Forza armata ai sensi dell'art. 155 cod. ordinamento militare, sono beneficiari della disposizione censurata proprio in quanto militari, così come, in tale veste, ne fruivano gli appartenenti alla Polizia di Stato prima della "smilitarizzazione".

Secondo il giudice delle leggi, non può sussistere una sorta di sostanziale ultrattività del pregresso status militare, condiviso dagli appartenenti alla Polizia di Stato fino alla riforma del 1981 con altre forze del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che condurrebbe a ritenere ancora dovuta l'applicabilità nei loro confronti, a distanza di oltre quarant'anni dalla riforma stessa, del sistema normativo specificamente previsto per i dipendenti militari in materia previdenziale dal d.P.R. n. 1092 del 1973, né la sopravvenuta parificazione dei requisiti di età di cessazione dal servizio per la Polizia di Stato e per i militari, può comportare la necessaria estensione della disciplina di favore ai funzionari della Polizia di Stato.

Uso e dotazione dell'uniforme per i servizi interni del personale della Polizia Stradale



Riportiamo la lettera inviata il 26 gennaio u.s. alle Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

"Per cercare di uniformare l'uso della divisa per i servizi interni della specialità, la Direzione Centrale del Servizio Polizia Stradale, quasi cinque anni addietro, aveva diramato una circolare (Prot. 300/A/4343/18/137/6 del 30.5.2018) nella quale, in via sperimentale, era previsto che venissero indossati i pantaloni della divisa ordinaria associati alla camicia bianca nei mesi invernali, e alla

maglietta con maniche corte (polo) in quelli estivi.

Un atipico arrangiamento reso necessario dalla notoria rigidità degli schemi concettuali e culturali che governano la nostra Amministrazione, soprattutto quando si discute di materie che riguardano il benessere e le condizioni di lavoro del personale.

La criticità da cui è scaturita la forzata opzione d'anzì segnalata discende infatti dalla mancata previsione di una estensione dell'uso della divisa operativa al personale che lavora all'interno degli uffici della specialità in menzione.

La soluzione individuata, che a tacer d'altro pare invero lontana dal poter corrispondere a soddisfacenti canoni estetici, non aveva però fatto i conti con un altro annoso problema, e cioè quello della mancanza di adeguato approvvigionamento dei capi di vestiario. Che interessa in particolare proprio i pantaloni della divisa ordinaria, il cui riassortimento parrebbe essere stato rallentato da quando l'uso di questa uniforme è stato previsto solo in occasione di eventi o celebrazioni formali.

L'effetto di questa perversa combinazione di incresciose incrostazioni burocratiche, ha dato luogo ad una sorta di caccia al tesoro in cui si stanno cimentando i dirigenti territoriali della Polizia Stradale, costretti ad affannose ricerche per recuperare qualche paio di pantaloni della divisa ordinaria.

Ora qui non è più un problema di logistica, che pure appare, e non da oggi, come ampiamente perfettibile. Ma di cercare di rendere il dovuto omaggio a quel principio di buon andamento degli uffici che i nostri Padri costituenti si erano sforzati di elevare al rango di precetto fondamentale per le sorti della nostra Repubblica. E a dotare, a distanza di cinque anni da quando il vertice della Polizia Stradale aveva sollevato il problema, le poche centinaia di disgraziati colleghi addetti alle mansioni interne degli uffici di questa Specialità di un paio di pantaloni e dello scarponcino della divisa operativa di base.

Se ciò non fosse possibile, o peggio, se venisse opposta a questa sollecitazione l'impossibilità di derogare al decreto sull'uso delle divise, saremmo di fronte all'ennesima dimostrazione di come, anche a fronte di criticità di disarmante banalità, si ritenga imprescindibile osservare la rigorosa obbedienza alla forma.

Ci piacerebbe, per una volta, dover riconoscere che la nostra analisi era viziata dal pregiudizio, ed auspichiamo pertanto di poter vedere riscontrata questa nostra segnalazione con una risolutiva attivazione delle preposte istanze".

**È ORA DI ANDARE
CONTROCORRENTE**

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Messaggio promozionale.